

STATUTO

ARTICOLO 1. DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

- 1.1. È costituita una Società per azioni con la denominazione **"IGEAMED S.P.A."**.
- 1.2. La Società ha sede nel comune di Roma (RM). L'organo amministrativo può istituire e sopprimere ovunque unità locali operative (quali succursali, filiali, sedi operative dirette o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) sia sul territorio nazionale che all'estero, nonché trasferire l'indirizzo della sede sociale nell'ambito del Comune in cui la Società ha sede.
- 1.3. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100.
- 1.4. La Società potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.
- 1.5. La proroga del termine non attribuisce il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione.

ARTICOLO 2. OGGETTO SOCIALE

- 2.1. La società ha per oggetto la progettazione e la fornitura di opere e servizi, l'organizzazione di mezzi, strutture e persone per la fornitura di servizi di medicina del lavoro e tutte le attività sanitarie ad essa correlate nonché ulteriori servizi sanitari per le imprese, la fornitura di tecnologie applicative, l'effettuazione e la pubblicazione di studi e di ricerche, l'organizzazione di convegni e seminari nel settore del controllo, della gestione e della tutela ambientale, nel settore della sicurezza sul lavoro, dell'antifortunistica, dell'antincendio, dell'igiene ambientale, nel settore della sicurezza alimentare e della valorizzazione dei prodotti tipici, nel settore della implementazione e della certificazione dei sistemi di gestione per la qualità, l'ambiente, la sicurezza, la responsabilità sociale nel settore della consulenza organizzativa e direzionale.
- 2.2. La società, per realizzare l'oggetto sociale, potrà: realizzare e gestire centri di ricerca e laboratori operanti in qualsiasi ambito scientifico e tecnologico; realizzare e gestire reti di

monitoraggio dell'aria, dell'acqua, del suolo e degli ambienti confinanti; realizzare e coordinare interventi di bonifica di siti inquinati e contaminati; realizzare e gestire impianti di depurazione, sistemi di abbattimento degli inquinanti, impianti per lo stoccaggio, il trattamento ed il riutilizzo di rifiuti; esercitare l'industria edilizia in proprio e per conto di terzi committenti in genere; realizzare impianti elettrici, elettronici, idraulici, termoidraulici, antincendio e di sicurezza e curarne la manutenzione; sviluppare applicazioni informatiche.

2.3. La società potrà eseguire prestazioni relative all'attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, studi di fattibilità, ricerche, consulenze, direzioni lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica, studi di impatto ambientale ai sensi della Legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni ed ogni altra attività nei diversi campi dell'ingegneria civile ed industriale.

2.3. La società, nell'osservanza della normativa che disciplina le specifiche materie e, quindi, previo le autorizzazioni, abilitazioni ed iscrizioni eventualmente richieste, e nel rispetto di tutte le altre condizioni previste, può compiere qualsiasi operazione commerciale, mobiliare, immobiliare e bancaria (esclusa la raccolta del risparmio) ritenuta utile ed opportuna per il conseguimento dello scopo sociale; a tal fine potrà contrarre mutui, comunque garantiti, prestare fidejussioni, anche a favore di terzi, nonché assumere partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese aventi oggetto analogo od affine, comunque con esclusione di ogni fine di collocamento, esclusa ogni attività nei confronti del pubblico ed al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto purché ciò sia esercitato in misura non prevalente rispetto all'attività ordinaria ed anche nel rispetto delle norme di cui alla legge n. 197 del 1991 e successive anche per quanto attiene all'intervento degli intermediari abilitati, ed al Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385.

ARTICOLO 3. CAPITALE – CONFERIMENTI

3.1. Il capitale sociale è di **Euro 56.562,50 (cinquantaseimilacinquecentosessantadue/50)** ed è suddiviso in **2.262.500 (duemilioniduecentosessantaduemilacinquecento)** di azioni ordinarie, tutte senza indicazione del valore nominale.

3.2. È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o del Gruppo, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'articolo 2349 del codice civile.

3.3. L'Assemblea potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

3.4 L'assemblea straordinaria, in data 23 novembre 2020 ha deliberato, subordinatamente alla condizione sospensiva dell'ammissione alle negoziazioni della azioni della Società sul mercato "AIM ITALIA", ai sensi dell'articolo 1353 del codice civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, fino all'importo massimo complessivo di Euro 3.450.000 (tremilioniquattrocentocinquantamila), comprensivo di sovrapprezzo, a servizio dell'operazione di ammissione delle azioni alle negoziazioni sul mercato AIM Italia, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale e con godimento regolare, da liberare mediante conferimenti in denaro;

3.5. L'offerta di sottoscrizione delle azioni sarà rivolta ad investitori qualificati italiani o esteri così come definiti ed individuati dagli articoli 100, comma 1, lettera a), del Testo Unico della Finanza e dall'articolo 35, comma 1, lettera d) del Regolamento degli Intermediari adottato dalla CONSOB S.P.A. con Delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, nonché ad altri investitori qualificati come individuati ai sensi dell'articolo 2, lettera e) del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 14 giugno 2017 (con esclusione di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d'America e in ogni altro paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di autorizzazione delle competenti autorità) nonché ad investitori diversi da quelli

qualificati, purchè ciò avvenga con modalità tali da consentire alla società emittente di beneficiare di un'esenzione dagli obblighi relativi alle offerte al pubblico di cui all'articolo 100 del Testo Unico sulla Finanza e all'articolo 1 del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 14 giugno 2017;

3.6. l'aumento di capitale così deliberato dovrà essere sottoscritto entro il termine del 31 dicembre 2021 ed è scindibile.

3.7. La medesima assemblea straordinaria del 23 novembre 2020 ha deliberato, subordinatamente alla condizione sospensiva dell'ammissione alle negoziazioni della azioni della Società sul mercato "AIM ITALIA", ai sensi dell'articolo 1353 del codice civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, fino all'ammontare massimo di Euro 1.600.000 (unmilionesecentomila), comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale e con godimento regolare, da liberare mediante conferimenti in denaro, da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei "Warrant IGEAMED S.P.A. 2020/2023" nel rapporto di numero 1 (uno) azione in ragione di numero 3 (tre) "warrant" esercitati, alle condizioni indicate nel Regolamento. I warrant" saranno riservati gratuitamente ai sottoscrittori delle azioni ordinarie nell'ambito delle operazioni di collocamento dell'aumento; ovvero che avranno acquistato le azioni in seguito all'esercizio dell'opzione *greenshoe*. Le azioni di nuova emissione avranno godimento regolare; l'aumento di capitale così deliberato è stato configurato come scindibile.

3.8. Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie e con conferimenti diversi dal danaro, nell'ambito di quanto consentito dalla legge.

3.9. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'Assemblea.

3.10. I soci possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

3.11. Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

ARTICOLO 4. AZIONI

4.1. Le azioni ordinarie sono nominative e liberamente trasferibili; ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto. Il regime di emissione e circolazione delle azioni è disciplinato dalla normativa vigente.

4.2. Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili.

4.3. Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 come successivamente modificato ("TUF") con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia"), eventualmente Segmento Professionale.

4.4. La Società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione, nonché strumenti finanziari partecipativi.

ARTICOLO 5. PARTECIPAZIONI RILEVANTI

5.1. Per tutto il periodo in cui le azioni ordinarie siano ammesse alle negoziazioni su AIM Italia (e finché non sia intervenuta la revoca delle negoziazioni), gli azionisti che raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione

alla Società del “Cambiamento Sostanziale”, così come definito nel regolamento emittenti AIM Italia pubblicato dalla Società Borsa Italiana S.p.A. come di volta in volta integrato e modificato (il “Regolamento Emittenti AIM Italia”), relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società.

5.2. La comunicazione del “Cambiamento Sostanziale” dovrà essere effettuata, nei termini e con le modalità stabiliti dal Regolamento Emittenti AIM Italia.

5.3. La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di un “Cambiamento Sostanziale” comporta la sospensione del diritto di voto sulle azioni o strumenti finanziari per le quali è stata omessa la comunicazione. Le deliberazioni assembleari adottate con il voto determinante delle azioni o degli strumenti finanziari per le quali è stata omessa la comunicazione sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 del codice civile.

5.4. Le azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

5.5. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

ARTICOLO 6. OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO

6.1. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF”) ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la “Disciplina Richiamata”) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento AIM Italia come successivamente modificato.

6.2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 del codice civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

6.3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) - salva la disposizione di cui al comma 3-quater - e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

6.4. Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui all'offerta pubblica di acquisto e di scambio non siano applicabili in via diretta – e non per richiamo volontario - le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

ARTICOLO 7. DIRITTI DEI SOCI

7.1. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

7.2. Con decisione dei soci assunta con le maggioranze e nei limiti consentiti dalla legge, possono essere create categorie di azioni fornite di diritti diversi, sia amministrativi che patrimoniali, anche per quanto concerne la partecipazione alle perdite.

ARTICOLO 8. RECESSO DEL SOCIO

- 8.1. Il socio può esercitare il diritto di recesso nei casi previsti dalla legge.
- 8.2. Il recesso può essere esercitato per tutta o parte della partecipazione del socio recedente.
- 8.3. Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento diretta al consiglio di amministrazione.
- 8.4. La raccomandata dovrà essere spedita entro quindici giorni dal giorno in cui è stata iscritta nel Registro delle Imprese la deliberazione assembleare che legittima il recesso ovvero entro trenta giorni dal giorno in cui il socio recedente dimostri di essere venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso se è diverso da una deliberazione.
- 8.5. Gli amministratori dovranno comunicare agli altri soci, ed annotare senza indugio nel libro dei soci, l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso.
- 8.6. Il diritto di recesso avrà effetto nei confronti della società nel quindicesimo giorno successivo alla data in cui è stata ricevuta la comunicazione raccomandata AR inviata dal socio recedente a norma del secondo capoverso del presente articolo.
- 8.7. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se entro novanta giorni la Società abbia revocato la delibera che legittima il diritto di recesso, ovvero se è stato deliberato lo scioglimento della Società.

ARTICOLO 9. OBBLIGAZIONI

- 9.1. La società può emettere obbligazioni, anche convertibili, nel rispetto delle condizioni tempo per tempo vigenti.
- 9.2. L'emissione di obbligazioni non convertibili è deliberata dagli amministratori. L'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dalla assemblea straordinaria.

ARTICOLO 10. ASSEMBLEA DEI SOCI. COMPETENZE – DIRITTO DI VOTO

10.1. L'assemblea è ordinaria o straordinaria e delibera sulle materie ad essa riservate inderogabilmente dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti, ivi incluso, per quanto applicabile, il Regolamento Emittenti AIM Italia.

10.2. In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea dei soci:

- (a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- (b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo, la determinazione del loro compenso, la proposizione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
- (c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, la determinazione del loro compenso, la proposizione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
- (d) le modificazioni dello statuto sociale;
- (e) la fusione e la scissione, anche nelle ipotesi delle quali agli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile;
- (f) è soggetto ad autorizzazione dell'assemblea ordinaria il conferimento di aziende o rami di azienda;
- (g) la liquidazione della Società e la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- (h) la proposta di ammissione a procedure concorsuali.

10.3. Il voto del socio vale in misura del numero di azioni detenute, salvi i casi di categorie di azioni con diritti di voto diversi.

10.4. Qualora le azioni ordinarie della Società siano ammesse alle negoziazioni nell'AIM Italia, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle ipotesi previste e disciplinate dal Regolamento AIM Italia.

10.5. L'attribuzione al Consiglio di Amministrazione di deliberare che per legge spettano all'Assemblea, non fa venire meno la competenza principale dell'Assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

ARTICOLO 11. ASSEMBLEA DEI SOCI. PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE ASSEMBLEARE

11.1. Finché le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364 primo comma numero 5 del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- (a) acquisizione di partecipazioni o imprese o altri *asset* che realizzino un "*reverse take over*" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;
- (b) cessione di partecipazioni o imprese o altri *asset* che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;
- (c) revoca dell'ammissione a quotazione sull'AIM Italia ai sensi del successivo articolo 22.

ARTICOLO 12. ASSEMBLEA DEI SOCI. CONVOCAZIONE

12.1. L'assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci (salvo il diritto di recesso), ancorché non intervenuti o dissenzienti.

12.2. L'assemblea è convocata, presso la sede o in altro luogo purché in Italia, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per l'assemblea, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "*il Sole 24 Ore*" oppure "*MF-Milano e Finanza*". L'avviso è altresì pubblicato sul sito internet della Società.

12.3. Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione possono essere previste per altri giorni anche adunanze successive, qualora le precedenti vadano deserte.

12.4. In mancanza di convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando ad essa partecipano anche per teleconferenza l'intero capitale sociale, la maggioranza degli Amministratori in carica e dei Sindaci effettivi; tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

12.5. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, ricorrendo quanto previsto dall'art. 2364 secondo comma del Codice Civile, nel termine di centottanta giorni.

12.6. L'assemblea è inoltre convocata quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

12.7. La convocazione dell'Assemblea deve altresì essere fatta, senza ritardo, quando ne viene fatta richiesta ai sensi di legge e di Statuto.

ARTICOLO 13. ASSEMBLEA DEI SOCI. INTERVENTO E VOTO

13.1. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci a cui spetta il diritto di voto. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona a norma dell'articolo 2372 del Codice Civile, ma con delega conferita soltanto per ogni singola assemblea.

13.2. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea anche per delega.

13.3. Le assemblee potranno essere tenute anche in video o teleconferenza, in modo da collegare in tempo reale il luogo ove si trova la presidenza dell'assemblea e gli altri luoghi ove sono presenti alcuni o tutti i soci, gli Amministratori e i membri del Collegio Sindacale.

13.4. Il Presidente dell'assemblea, per ogni sede periferica, potrà avvalersi di un segretario e, nel caso con l'ausilio di quest'ultimo, provvederà a:

(a) accertare l'identità e la legittimazione di coloro che sono intervenuti nelle sedi periferiche;

(b) disporre che in ogni luogo audio o video collegato sia predisposto il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo;

(c) verificare che sia consentita agli intervenuti per teleconferenza, e dai medesimi confermata, una corretta percezione simultanea dello svolgimento dei lavori assembleari e la conoscenza della relativa documentazione, ed altresì la partecipazione in tempo reale alla trattazione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno;

(d) dare immediata comunicazione degli adempimenti compiuti al Presidente, il quale poi riferirà all'assemblea e ne darà atto nel verbale.

13.5. L'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo dove si trova il Presidente il quale, con l'assistenza del segretario, provvederà a verbalizzare lo svolgimento della riunione, facendo menzione del collegamento in video o teleconferenza e documentando anche i fatti avvenuti nelle sedi periferiche.

13.6. Qualora il collegamento in video-teleconferenza tra i diversi luoghi ove si tiene l'assemblea non potesse essere realizzato per motivi tecnici, l'assemblea non potrà validamente svolgersi in quanto non risulterà validamente costituita.

13.7. Nell'ipotesi in cui il collegamento venisse ad interrompersi quando l'assemblea è già validamente costituita, il Presidente sospenderà la riunione fino ad un massimo di sessanta minuti, trascorsi i quali procederà a sciogliere l'assemblea che sarà nuovamente convocata, fermo restando le delibere già validamente adottate. Dal verbale assembleare dovranno comunque risultare tali circostanze, nonché le decisioni adottate dal Presidente e comunicate anche alle persone riunite nelle sedi periferiche.

13.8. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora essi siano presenti nel luogo della convocazione, in mancanza di che l'assemblea elegge il proprio presidente.

13.9. Il Presidente dell'assemblea esercita i poteri di cui all'articolo 2371 del Codice Civile.

13.10. Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea.

13.11. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale redatto e sottoscritto a norma dell'articolo 2375 del Codice Civile.

13.12. Nei casi previsti dalla legge, e quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

ARTICOLO 14. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

14.1. L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, a seconda di quanto deliberato dall'assemblea ordinaria, di cui almeno uno di essi deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148 comma 3 del TUF. Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità richiesti dalla legge o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile. Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Gli amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e decadenza previste dalla legge.

14.2. Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri componenti un Presidente. A parità di voti risulterà eletto Presidente l'amministratore più anziano di età. Il Consiglio può eleggere anche, ove lo ritenga opportuno, un Vice Presidente. Il Presidente ed il Vice Presidente sono rieleggibili. Il Consiglio nomina un segretario, che può essere scelto anche al di fuori dei suoi componenti.

14.3. Il Consiglio di Amministrazione potrà costituire, al suo interno, un Comitato Esecutivo, composto di tre membri, al quale potrà delegare parte delle proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega.

14.4. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. I soci possono inoltre assegnare ai componenti del Consiglio di Amministrazione o al Consiglio di Amministrazione nel suo insieme (che poi provvede a suddividerlo tra gli amministratori), una indennità di fine mandato, una polizza di copertura amministrativa e altri benefits.

14.5. La remunerazione degli amministratori investiti della carica di Amministratore Delegato, consigliere Delegato con deleghe specifiche, Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, nel rispetto di eventuali limiti che potessero essere stabiliti dalla Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 15. DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

15.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno un Amministratore, presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia.

15.2. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente nel luogo designato dall'avviso di convocazione che dovrà essere inviato a tutti i Consiglieri e componenti effettivi del Collegio Sindacale mediante raccomandata o fax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a 24 (ventiquattro) ore con convocazione fatta a mezzo telegramma, telex o telefax o posta elettronica. In mancanza delle formalità di convocazione, la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i Consiglieri e Sindaci effettivi in carica ovvero sia presente la maggioranza dei Consiglieri in carica e gli assenti siano stati preventivamente ed adeguatamente informati della riunione e non si siano opposti alla trattazione degli argomenti.

15.3. È possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

(a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

(b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

(d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

15.4. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza dei voti presenti; in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

15.5. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta; esso ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per lo svolgimento di tutte le attività costituenti l'oggetto sociale o strumentali allo stesso, esclusi soltanto quelle che la legge, il presente statuto riservano alla decisione dei soci o i regolamenti, incluso il Regolamento Emittenti AIM Italia.

15.6. Il Consiglio di Amministrazione ha quindi, fra le altre facoltà, quelle di acquistare, vendere e permutare immobili, conferirli in altre società costituite o costituende, costituire, modificare ed estinguere diritti reali e di garanzia, assumere finanziamenti, rilasciare avalli, fidejussioni, garanzie – alle condizioni di cui all'articolo 2 del presente statuto - e assumere partecipazioni ed

interessenze, acconsentire a iscrizioni, cancellazioni ed annotamenti ipotecari, rinunciare ad ipoteche legali, transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori nei casi non vietati dalla legge, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito Pubblico, della cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico e privato.

15.7. Il Consiglio potrà altresì, in luogo dell'assemblea, deliberare in merito agli adeguamenti dello statuto a disposizioni legislative inderogabili. In tali casi, le decisioni devono essere adottate con deliberazione da far constare mediante verbale redatto da notaio per atto pubblico.

ARTICOLO 16. NOMINA E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

16.1. L'assemblea ordinaria, prima di procedere alla nomina del consiglio di amministrazione, determina il numero e la durata in carica dei componenti.

16.2. Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati in numero non superiore a 9 (nove), ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

16.3. Le liste devono contenere almeno 1 (un) candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, indipendenti, scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Nominated Adviser.

16.4. Le liste devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

16.5. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

16.6. Un socio non può presentare, né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

16.7. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

16.8. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

16.9. Alle elezioni degli amministratori si procede secondo le disposizioni che seguono:

(a) In caso di presentazione di più di una lista:

i. Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere tranne uno;

ii. Dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numeri di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con gli azionisti che hanno presentato o con coloro che hanno votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto un amministratore, ossia colui il quale nell'ambito di tale lista era indicato per primo.

(b) In caso di presentazione di una sola lista: l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano nominati gli amministratori elencati in ordine progressivo fino al raggiungimento del numero totale dei componenti da eleggere.

(c) Qualora nessuna lista, oltre alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, abbia conseguito una percentuale di voti validi almeno pari al 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria, allora, in tal caso, in deroga alla precedente lettera a) del presente articolo 18.9, risultano nominati gli amministratori di cui alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti elencati in ordine progressivo fino al raggiungimento del numero totale dei componenti da eleggere.

(d) In caso di parità di voti tra liste si procede ad una votazione da parte dell'assemblea, senza applicazione del meccanismo del voto di lista e risultano nominati i candidati che ottengano la maggioranza dei voti.

(e) Nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

16.10. Qualora a seguito delle elezioni con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza, il candidato non indipendente eletto come ultimo o, in caso di più liste, come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto, ed in caso di liste, appartenente alla lista che ha riportato il maggior numero di voti.

16.11. La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, pertanto, qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli mediante il sistema di cooptazione con soggetti iscritti nella medesima lista che aveva ottenuto il maggior numero di voti o, qualora ciò non sia possibile, con soggetti non appartenenti alla predetta lista, con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati rimangono in carica fino alla successiva assemblea che provvede alla nomina dell'amministratore già nominato per cooptazione. Qualora i soggetti cooptati non

presentino i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente per l'assunzione della carica, l'assemblea successiva – se non convocata per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, nel qual caso si applica la procedura di cui al presente articolo – provvede alla sostituzione secondo le maggioranze di legge.

16.12. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

16.13. Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

16.14. Il venir meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.

16.15. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

ARTICOLO 17. FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

17.1. La rappresentanza della Società è attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà dare esecuzione a tutte le deliberazioni del Consiglio, ogniqualvolta non sia deliberato diversamente.

17.2. L'Organo Amministrativo è autorizzato a nominare Direttori, Condirettori, Vice Direttori, Procuratori ed anche a delegare loro la firma sociale con quelle mansioni, cauzioni, retribuzioni, interessenze e restrizioni che riterrà opportune.

17.3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi componenti uno o più Amministratori Delegati determinandone i poteri e le facoltà, i quali avranno anche la legale rappresentanza nei limiti dei poteri delegati. Non potranno comunque essere delegate le attribuzioni previste dall'articolo 2381 comma 4 del Codice Civile.

17.4. Ai direttori generali, in relazione ai compiti loro affidati, si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.

ARTICOLO 18. COLLEGIO SINDACALE

18.1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, la quale nomina anche il Presidente nel rispetto delle disposizioni di legge. Esso può riunirsi anche in audio o video conferenza.

18.2. Nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza dei sindaci sono regolate dalla legge.

18.3. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, essi sono rieleggibili.

18.4. Ai Sindaci è attribuita una retribuzione annua fissata dall'assemblea, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

18.5. Il Collegio Sindacale deve esercitare le proprie funzioni e attribuzioni in conformità alle disposizioni dell'articolo 2403 del Codice Civile.

ARTICOLO 19. REVISIONE LEGALE DEI CONTI

19.1. La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora le azioni o altri strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società siano negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione, la revisione legale dei conti deve essere esercitata da una società di revisione iscritta all'albo speciale previste dalla normativa vigente.

19.2. L'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale, conferisce l'incarico e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. L'incarico ha la durata stabilita dalla legge.

ARTICOLO 20. BILANCIO ED UTILI

20.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

20.2. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del bilancio di esercizio con l'osservanza delle disposizioni di legge in materia e lo sottopone all'approvazione dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro centottanta giorni ove ricorra quanto previsto dall'articolo 2364, secondo comma del Codice Civile.

20.3. Gli utili netti risultanti dal bilancio di esercizio sono ripartiti come segue:

(a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale a norma dell'articolo 2430 del Codice Civile, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;

(b) il residuo ai soci in proporzione alle partecipazioni al capitale sociale rispettivamente possedute, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, e con l'osservanza delle disposizioni previste dall'articolo 2433 del Codice Civile.

20.4. Il pagamento degli utili è effettuato presso le casse designate dall'Organo Amministrativo a decorrere dal giorno annualmente fissato dall'Organo stesso.

20.5. Gli utili non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, sono prescritti a favore della Società.

ARTICOLO 21. REVOCA DALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI.

21.1. La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Advisor designato deve informare separatamente la Società Borsa Italiana S.P.A. della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

21.2. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea dell'Emittente AIM Italia con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera dell'Emittente AIM

Italia suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

ARTICOLO 22. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società l'assemblea stabilisce i criteri e le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i compensi.

ARTICOLO 23. FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza di affari sociali o relativa alla interpretazione o esecuzione del presente statuto è competente in via esclusiva il foro del luogo ove la Società ha la propria sede legale.

ARTICOLO 24. RINVIO

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti.

F.to Michele Casciani

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 1 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese, in termini utili di registrazione.